

COMUNE DI CREMA  
LA COMUNITA' CREMASCA

ART. 1  
PRINCIPI

1. La comunita' cremasca e' costituita da tutta la popolazione che vive, studia e lavora nel suo territorio e dal suo insieme di tradizioni, storia, arte e cultura tramandati dalle generazioni.

2. La comunita' cremasca, la cui autonomia e' riconosciuta dalla Costituzione e dalle leggi della repubblica, si da' il presente statuto come carta fondamentale del suo ordinamento e si esprime attraverso gli organi elettivi democraticamente formati e funzionanti, nonche' attraverso gli istituti e gli organismi di partecipazione popolare.

3. Le istituzioni rappresentative gli istituti di partecipazione diretta sono tutti intesi alle cura e promozione degli interessi della conformita' cremasca, che ne indirizza l'esercizio delle funzioni, allo scopo di renderle coerenti con i valori dell'uguaglianza, senza distinzione di sesso, razza, religiose e condizione sociale, delle liberta', della solidarieta' , della partecipazione popolare, dell'autonomia personale, sociale ed istituzionale, della democrazia, che ritiene fondamentali nella propria vita sociale.

ART. 2  
TERRITORIO, GONFALONE, STEMMA E SIGILLO

1. Il comune occupa il territorio che confina a nord con i comuni di Trescore Cremasco, Cremona, Campagnola, Pianengo, Ricengo; a est con i comuni di Offanengo, Izano; a sud con i comuni di Madignano, Ripalta Cremasca, Capergnanica; a ovest con il comune di Bagnolo Cremasco.

2. Il comune di Crema quale segno distintivo ha un proprio gonfalone, uno stemma e un proprio sigillo approvati nei modi di legge.

3. Il comune di Crema ha un proprio sigillo recante lo stemma.

4. L'uso del gonfalone, dello stemma e del sigillo e' riservato esclusivamente al comune, fatta salva la facolta' regolamentare la concessione in uso dello stemma ad altri enti od associazioni operanti nel territorio comunale.

## TITOLO II L'AUTONOMIA NORMATIVA

### ART. 3 L'AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il presente statuto e' espressione dell'autonomia riconosciuta alla comunita' cremasca dalla Costituzione e dalle leggi della repubblica e prevale su ogni altra fonte normativa nei limiti dei principi fissati dalle leggi, dagli artt. 2, comma 4 e 5, e 4, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142 .

2. Per le materie non riservate all'esclusiva competenza statutaria il presente statuto integra, ove compatibile, le norme di legge, regolamenti e atti amministrativi generali.

3. Le norme statutarie andranno interpretate in base all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile e, comunque in modo coerente con i principi ed i valori costitutivi della comunita' cremasca richiamati nel presente statuto, che costituiscono fonte prioritaria d'orientamento per l'interprete.

### ART. 4 LA REVISIONE DELLO STATUTO

1. Lo statuto e' suscettibile di revisione statutaria tranne per quanto riguarda la forma democratica del governo locale.

A) un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali;

B) un terzo dei consiglieri comunali assegnati;

mediante il deposito presso il segretario generale di una norma sostitutiva corredata da adeguata relazione esplicativa.

3. La proposta non puo' essere messa in discussione prima di due mesi e non oltre tre dalla sua presentazione nelle forme di cui al comma precedente. Il sindaco cura che sia data la piu' ampia pubblicita' alla seduta, al contenuto delle proposte ed ai risultati della deliberazione consiliare.

4. Una proposta di revisione statutaria non accolta dal consiglio comunale non puo' essere riproposta se non dopo due anni dalla data di prima presentazione.

5. L'approvazione della proposta di revisione statutaria avverra' con la medesima maggioranza prevista per l'approvazione dello statuto.

6. Ogni dieci anni, a decorrere dalla data di approvazione del presente statuto, impregiudicata la possibilita' di revisioni parziali, lo statuto dovra' essere sottoposto ad una globale revisione, salvo il limite di cui al comma 1. Con questo solo oggetto convocato il consiglio comunale del quale sara' data la piu' ampia pubblicita' . il comune, nei modi e nelle forme che si riterranno opportuni, fara' precedere detta seduta consiliare da consultazione dei cittadini, singoli o associati.

## ART. 5 AUTONOMIA REGOLAMENTARE

1. Il comune ha autonomia normativa, che si esplica nell'adozione di regolamenti, ordinanze, piani, programmi ed atti amministrativi generali.
2. I regolamenti generali, con i quali si dà diretta applicazione dello statuto, sono approvati con la stessa procedura richiesta per lo statuto.
3. Tutti gli altri atti, salvo quelli per i quali richiesto un diverso quorum, sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

## TITOLO III L'AUTONOMIA ISTITUZIONALE

### CAPO I IL COMUNE

## ART. 6 IL COMUNE E LE SUE FINALITÀ

1. Il comune è l'ente che rappresenta l'insieme dei poteri di governo della comunità cremasca così come disciplinati dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi della repubblica.
2. Il comune ha competenza generale per la cura la rappresentanza e lo sviluppo della comunità cremasca.
3. Il comune cura gli interessi e promuove lo sviluppo economico, culturale e sociale della comunità cremasca, in forme e modi compatibili con le peculiari caratteristiche storiche, culturali ed ambientali, salvo quanto riservato alla provincia, alla regione, allo Stato, alla Comunità europea o ad altre organizzazioni della comunità internazionale.
4. Il comune coopera con la regione e la provincia per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali tali da contribuire allo sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.
5. Il comune, per quanto di sua competenza, coopera con regione e provincia per la determinazione degli indirizzi e obiettivi dei programmi pluriennali e del piano territoriale di coordinamento.

### CAPO II INDIRIZZI

## ART. 7

## TUTELA DELLA PERSONA

1. Il comune privilegia la prevenzione come stile operativo di ogni intervento; la pace e la non violenza come valori guida; riconosce la famiglia nelle forme in cui si costituisce come unita' di base nella quale si esprime il cittadino.

2. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute, il benessere psico-fisico dei cittadini, la tutela della salubrita' e della sicurezza nel posto di lavoro, la tutela della vita umana della maternita' , della prima infanzia, il rispetto e la valorizzazione della persona anziana e la prevenzione delle patologie invalidanti.

### ART. 8

#### SOLIDARIETA' SOCIALE

1. Il comune opera, attraverso una corretta programmazione, per l'attuazione di un efficiente e qualificato servizio di sicurezza che contribuisca a superare le disuguaglianze sociali e tutte le forme di svantaggio e di emarginazione.

2. Il comune, inoltre, promuove ogni iniziativa tesa a realizzare una piena integrazione dei soggetti portatori del disagio sociale e di disabilita' fisica, psichica e sensoriale nelle realta' abitative, scolastiche, lavorative e ricreative.

### ART. 9

#### DIRITTO ALL'AMBIENTE SALUBRE E SUA TUTELA

1. Il comune concorre a garantire il diritto all'ambiente, quale diritto soggettivo del cittadino a vivere in un ambiente sano e non inquinato, anche attraverso, una coerente programmazione territoriali.

2. Sara' cura del comune avvalersi della collaborazione di organizzazioni di cittadini costituite a tutela dell'ambiente.

3. L'ambiente salubre costituisce bene immateriale, non riducibile alla somma dei beni singoli che lo compongono. Rimanendo impregiudicata la titolarita' individuale e di organismi di tutela di interessi diffusi, il comune si fara' promotore di ogni azione che riterra' necessaria a tutela dell'ambiente.

### ART. 10

#### BENI STORICO-ARTISTICI, CULTURA TEMPO LIBERO E SPORT

1. Il comune concorre alla conservazione, valorizzazione, sviluppo ed uso del patrimonio storico, culturale, artistico del territorio, anche in considerazione delle

specificita' culturali della zona, della sua tradizione popolare, delle sue espressioni di lingua e di costume.

2. Il comune favorisce l'accesso di tutti i componenti la comunita' cremasca ai diversi gradi e livelli di iniziative culturali e di carattere formativo.

3. Il comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico di ogni genere e categoria.

4. Per il raggiungimento delle finalita' di cui ai commi precedenti, il comune favorisce l'istituzione e la valorizzazione di enti di ricerca e istruzione, anche di livello universitario, di organismi e associazioni culturali, ricreative, sportive; promuove la realizzazione delle idonee strutture, servizi e impianti, anche in concorso e collaborazione con altri comuni o enti pubblici privati mediante le forme previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.

## ART. 11

### ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il comune tenuto fermi i principi di cui all'art. 10 promuove e definisce un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti umani, e produttivi.

2. Il comune si impegna ad attuare soluzioni adeguate ai problemi del traffico e della viabilita', con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e di utilizzo del tempo libero da parte di tutta la popolazione, anche disabile.

3. Il risparmio del territorio e la sua rinaturalizzazione devono essere principi informativi della politica di pianificazione.

## ART. 12

### SVILUPPO ECONOMICO

1. Il comune promuove uno sviluppo economico socialmente compatibile ed ecologicamente sostenibile, nella valorizzazione delle peculiarita' territoriali.

2. Il comune adotta, nella sua azione a sostegno dello sviluppo economico il metodo della programmazione e dell'attuazione di progetti finalizzati.

3. Il comune favorisce lo sviluppo dell'attivita' turistica anche promuovendo accordi e collaborazioni con le amministrazioni comunali dei paesi del territorio, con l'amministrazione provinciale, regionale, con enti ed istituzioni.

4. E' cura del comune assicurare il confronto con le forze imprenditoriali e sindacali operanti sul territorio collaborando al coordinamento e alla razionalizzazione degli interventi del settore pubblico e privato.

## ART. 13

## COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'

1. Il comune potra' promuovere e realizzare con altri enti e comuni, anche non italiani, iniziative di collaborazione per la difesa di diritti umani e l'attuazione di servizi sociali.

### ART. 14 PARTECIPAZIONE

1. Il comune riconosce la partecipazione dei cittadini come valore fondamentale della vita della comunita' locale.

2. Il comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini secondo i principi stabiliti della Costituzione repubblicana, nelle forme stabilite dalle leggi e dal presente statuto.

3. Riconoscendo quale presupposto della partecipazione la piu' ampia informazione su programmi, decisioni e provvedimenti comunali, il comune promuove e adotta tutte le forme necessarie e disponibili per pubblicizzare i propri atti.

4. Promuove ed assicura la presenza di entrambi i sessi nei propri organi collegiali nonche' negli organi collegiali degli enti, aziende od istituzioni da esso dipendenti, in conformita' delle norme in materia.

### ART. 15 COOPERAZIONE E SERVIZI PUBBLICI

1. Il comune di Crema aderisce al circondario cremasco, istituito dalla provincia. Si pone in esso come citta' capo-circondario.

2. Il comune e' disponibile alla fusione con comuni limitrofi con cui condivide interessi di tutela delle comunita' locali nelle forme stabilite dagli articoli 11 e 12 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Il comune, al fine di favorire un esercizio economico efficiente, trasparente e verificabile dei servizi pubblici, in collaborazione con provincia e regione opera per realizzare la piu' ampia autonomia gestionale, privilegiando la forma consortile.

## TITOLO IV ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

### ART. 16 GLI ORGANI

1. I cittadini residenti sono titolari della sovranita' e la esercitano con il voto

nei modi e nelle forme previste dalla legge e dallo statuto.

2. Il comune svolge le proprie funzioni attraverso gli organi democraticamente eletti ed avvalendosi della propria organizzazione politica, tecnica ed amministrativa.

3. Sono organi del comune, ai quali spettano le funzioni indicate dalla legge e dal presente statuto:

A) il consiglio comunale;

B) il sindaco;

C) la giunta municipale.

4. Il comune nello svolgimento delle proprie funzioni e nella gestione dei pubblici servizi, puo' aderire a consorzi, avvalersi di convenzioni con altri enti, istituire aziende speciali, promuovere istituzioni e partecipare a societa' a prevalente capitale pubblico.

## CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

### ART. 17 IL CONSIGLIO E LE SUE ARTICOLAZIONI

1. Il consiglio comunale e' il massimo organo di iniziativa, di indirizzo politico e di controllo della corretta attuazione del programma dell'amministrazione, esercita i poteri e adotta i provvedimenti conferitigli dalla legge.

2. Il consiglio comunale svolge la propria attivita' anche in sedute speciali per l'esame di argomenti specifici su relazioni e proposte della giunta. Su specifica relazione della giunta che indichi, nel quadro della programmazione regionale e provinciale, le previsioni di intervento nella gestione del territorio, nella realizzazione delle infrastrutture, nell'erogazione o attuazione dei servizi, e individui le necessita' e le disponibilita' economiche e finanziarie in funzione degli obiettivi preposti, il consiglio comunale e' convocato in apposita seduta da tenersi prima della presentazione del bilancio di previsione: in essa si provvede all'esame delle indicazioni programmatiche e all'approvazione delle relative relazioni previsionali.

3. Il consiglio comunale si avvale di una commissione permanente per la trattazione di materie inerenti i bilanci annuali e pluriennali e puo' istituire commissioni fissandone la competenza e la durata. Tali commissioni saranno istituite in base ad apposito regolamento.

4. La giunta prima di deliberare variazioni di bilancio per ragioni di urgenza a norma dell'art. 32, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, comunica la proposta di deliberazione alla commissione consiliare competente per materia. La commissione esprime il parere entro il termine di sette giorni. Scaduto il termine, il parere si intende comunque acquisito.

5. Le commissioni consiliari possono:

A) convocarsi in seduta pubblica;

B) svolgere udienze conoscitive, anche convocando per l'audizione i dirigenti ed il personale, nonché gli amministratori ed i dirigenti delle aziende speciali, delle istituzioni delle società e dei consorzi.

6. Le commissioni garantiscono la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi presenti in consiglio comunale realizzata, di norma, mediante voto plurimo.

7. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento, che dovrà prevedere anche l'istituzione dell'ufficio dei gruppi consiliari.

8. Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

9. Il consiglio comunale provvederà ad adottare apposito regolamento per disciplinare la dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

## CAPO II ORGANI ESECUTIVI

### ART. 18 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. La presidenza del consiglio comunale spetta al consigliere anziano.

2. In caso di assenza, impedimento del presidente - consigliere anziano - le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano nell'ordine.

3. Competenze del presidente del consiglio:

- convoca e presiede il consiglio comunale;
- rappresenta il consiglio comunale;
- presiede la conferenza dei capigruppo;
- predispone l'ordine del giorno del consiglio comunale;
- stabilisce il calendario delle riunioni del consiglio comunale sentita la conferenza dei capigruppo;
- previo accordo con i rispettivi presidenti fissa il calendario dei lavori delle commissioni consiliari;
- esercita il potere di polizia delle adunanze consiliari nei modi previsti dal regolamento.

### ART. 19 LA GIUNTA MUNICIPALE

1. La giunta municipale e' l'organo di governo e di alta amministrazione del comune cui competono tutti gli altri di amministrazione non riservati dalla legge o dal presente statuto al consiglio, al sindaco, al segretario e ai funzionari dirigenti. La realizzazione di tale compito si esplica secondo le linee contenute nel programma approvato dal consiglio comunale nella sua prima seduta. Adotta le misure necessarie per l'attuazione dei provvedimenti del consiglio comunale, svolge attivita' di impulso e iniziativa nei confronti del consiglio comunale.

2. Il sindaco o gli altri assessori da esso delegato rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri con le modalita' previste dal regolamento comunale.

## ART. 20 COMPOSIZIONE

1. La giunta municipale, la cui attivita' e' collegiale, si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero massimo di sei assessori, nominati dal sindaco tra i quali un vice sindaco sempre nominato dal sindaco.

2. Gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' alla carica di consigliere. La carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere comunale pertanto qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non puo' essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

## ART. 21 IL SINDACO

1. Il sindaco e' posto a capo dell'amministrazione comunale ed esercita le funzioni di legge in qualita' di ufficiale del governo, nonche' quelle attribuitegli dalla legge o dallo statuto, avvalendosi degli uffici comunali.

## ART. 22 FUNZIONI-POTERI

1. Il sindaco e' l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. In caso di assenza o impedimento e' sostituito dal vice sindaco.
3. Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.
4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le

modalita' previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.

5. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e dentro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende od istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

6. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990 , n. 142 nonche' dallo statuto e regolamento comunale.

## ART. 23

### ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA E DI ORGANIZZAZIONE

1. Il sindaco in qualita' di organo responsabile dell'organizzazione del comune:

- A) nomina, convoca e presiede la giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell'adunanza;
- B) controlla il funzionamento collegiale della giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal sindaco e approvati dal consiglio comunale promuovendo e coordinando l'attivita' degli assessori;
- C) nomina il vice sindaco che lo sostituirà in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonche' nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;
- D) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- E) indice i referendum comunali;
- F) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e ne riferisce al consiglio;
- G) ha la rappresentanza in giudizio del comune;
- H) cura l'osservanza dei regolamenti;
- I) rilascia attestati di notorieta' pubblica;
- L) sospende nei casi previsti dalla legge o dal regolamento i dipendenti del comune;
- M) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ;
- N) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi.

3. Al sindaco e' vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.

4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio

e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

5. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 4 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.

6. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonche' delle rispettive giunte.

## TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

### CAPO I LIBERE FORME ASSOCIATIVE

#### ART. 24 PRINCIPI

1. Il comune sulla base di quanto disposto da apposito regolamento della partecipazione, riconosce e valorizza le associazioni, il volontariato e le libere forme associative che:

- A) non abbiano fine di lucro;
- B) siano costituite e abbiano svolto la propria attivita' da almeno un anno;
- C) abbiano sede nel territorio del comune ovvero una propria sede sezionale;
- D) siano rette da uno statuto democratico;
- E) siano dotate di stabile organizzazione o siano costituite in forma associativa ai sensi del codice civile, oppure abbiano svolto iniziative ed attivita' dirette a favorire lo sviluppo personale e sociale, culturale o ricreativo nell'interesse non solo dei propri associati, ma anche della collettivita', quand'anche i destinatari di dette iniziative, in ragione del principio solidarista, non siano residenti nel comune.

#### ART. 25 REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il comune, nell'ambito della programmazione dei propri interventi di sostegno alle libere forme associative di cui all'articolo precedente, istituisce, compila, aggiorna e conserva un registro delle associazioni.

2. A detto registro potranno accedere tutti i gruppi che lo richiedano e siano in possesso dei requisiti di cui allo articolo precedente. Si presume l'esistenza dei predetti requisiti in capo ad organizzazioni di interesse nazionale o regionale. Sull'ammissione si pronuncia il consiglio comunale annualmente, in sede di aggiornamento e revisione del registro.

## ART. 26 ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE STRUTTURE

1. A norma dell'articolo 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142, le libere forme associative di cui al presente capo, potranno utilizzare i servizi e le strutture, di cui ad apposito elenco, sulla base di criteri stabiliti con atto di programmazione generale, che identifichi le priorit . Le modalita' di accesso saranno fissate dal regolamento di cui all'articolo 24.

2. Qualora, per le esigenze connesse alla propria attivita' , l'amministrazione civica abbia necessita' di utilizzo delle predette strutture, ha diritto di priorit  sulle associazioni, salvo congruo preavviso.

## ART. 27 COLLABORAZIONE

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e programmatica delle libere forme associative, il comune puo' convenzionarsi con esse per collaborare alla realizzazione di progetti o programmi che soddisfino le esigenze dei cittadini, secondo criteri di qualita' , economicita' , verificabilit  ed efficacia del servizio.

## ART. 28 FINANZIAMENTI

1. Il comune potra' erogare finanziamenti ai progetti presentati dalle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 25 del presente statuto, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Le associazioni di cui al comma precedente, per beneficiare dei citati finanziamenti, dovranno presentare domanda al sindaco corredata da un progetto finalizzato e dettagliato entro e non oltre il termine indicato dall'amministrazione comunale. Il comune stipulera' apposita convenzione scritta con tali associazioni.

3. Annualmente il comune pubblica l'elenco delle associazioni che abbiano ricevuto finanziamenti e l'entita' degli stessi.

## CAPO II PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI

## ART. 29 DISPOSIZIONI COMUNI

1. Le disposizioni del presente statuto si applicano, oltre che ai cittadini iscritti

nelle liste elettorali del comune di Crema:

A) ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ;

B) ai cittadini domiciliati nel comune e che documentino presso l'ufficio diritti del cittadino di possedere il requisito del domicilio da almeno due anni;

C) agli stranieri ed agli apolidi residenti nel comune, gli stessi cittadini possono, per il referendum consultivo, esercitare elettorato attivo.

2. L'ufficio diritti del cittadino di cui all'art. 30 ha un proprio regolamento che sarà approvato entro un anno dalla emanazione del presente statuto.

## ART. 30

### UFFICIO DIRITTI DEL CITTADINO

1. È istituito presso il comune l'ufficio diritti del cittadino, competente a fornire ai cittadini ed alle loro formazioni sociali le informazioni sull'azione amministrativa sulle procedure, sui tempi e sulle modalità necessarie per qualsiasi atto di competenza degli uffici comunali; ad attuare il diritto d'accesso agli atti ed ai documenti da parte dei cittadini, a ricevere istanze, petizioni e proposte, domande di referendum ed in generale ogni documento inoltrato dai cittadini, anche se di competenza di altro ufficio.

2. Detto ufficio ha un proprio regolamento di funzionamento, una propria dotazione di risorse e personale.

## ART. 31

### PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei cittadini sono disciplinate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Tali modalità trovano applicazione anche per quanto riguarda le libere forme associative di cui all'articolo 24, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

## ART. 32

### PUBBLICITÀ DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti i documenti amministrativi del comune sono pubblici, eccezion fatta per quelli espressamente dichiarati non pubblici da esplicita previsione di legge o per effetto di temporaneo e motivato provvedimento del sindaco. Non possono comunque essere coperti dal segreto gli atti di competenza del consiglio comunale dopo la loro approvazione, nonché le concessioni, i contributi, i sussidi, i

finanziamenti, comunque denominati.

2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa.

3. Il comune promuove la piu' ampia informazione in ordine ai propri atti, anche mediante pubblicazioni proprie e con l'utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, con particolare riguardo ai provvedimenti seguenti:

- A) bilanci preventivi e conti consuntivi;
- B) atti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- C) valutazioni di impatto ambientale relative ad opere pubbliche;
- D) regolamenti;
- E) politiche socio-assistenziali.

### ART. 33

#### AVVISO DI PROCEDIMENTO

1. La tempestiva e completa informazione dei cittadini, singoli o associati, in merito all'avvio dei procedimenti e' assicurata mediante la comunicazione personale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'obbligo di detta comunicazione incombe sia sull'amministrazione comunale che sugli enti, istituzioni, consorzi, da essa dipendenti, o dalle aziende controllate o, alle quali questa prenda parte, comunque denominate o costituite, con la sola esclusione degli enti aventi personalita' giuridica di diritto privato

### ART. 34

#### DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI TERMINI DELLA PROCEDURA

1. Con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto si individueranno i termini finali di ciascun tipo di procedura, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Ove nessun termine sia previsto si intende, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, che lo stesso sia di giorni trenta quando la procedura inizi su istanza o richiesta del privato.

2. La richiesta di informazione sullo stato dei procedimenti, l'ordine di trattazione delle domande, l'individuazione del responsabile del procedimento, debbono comunque essere evase entro e non oltre otto giorni dalla richiesta.

3. Il regolamento di cui al comma precedente individua l'unita' organizzativa

responsabile del procedimento.

4. I cittadini che rivolgono istanza o richiesta per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze sono ammessi a sostenere le stesse in contraddittorio con l'amministrazione, anche mediante la presentazione di memorie, documenti, pareri, nonche' ove occorra, con l'assistenza di esperti.

5. Di tutte le determinazioni concernenti i termini di ciascun procedimento, nonche' l'individuazione delle unita' responsabili, l'amministrazione comunale da' ampia informazione.

#### ART. 35

#### ACCORDI CONCERNENTI LA DISCREZIONALITA'

1. Nei termini di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'amministrazione comunale puo' concludere accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento amministrativo. Tali accordi dovranno essere resi pubblici secondo le prescrizioni dell'articolo 32.

2. Sono escluse dalla possibilita' di sottoscrivere accordi concernenti la discrezionalità, le materie previste dall'art. 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241, da altre norme espresse di legge o di regolamento.

3. Alla stipula dell'accordo provvede il sindaco, a cio' autorizzato dalla giunta o dal consiglio comunale secondo le rispettive competenze, qualora il provvedimento sia di loro competenza.

4. Quando si tratti di atto che il singolo dirigente puo' assumere, la competenza a stipulare l'accordo del sindaco autorizzato dalla giunta municipale.

#### ART. 36

#### BOLLETTINO COMUNALE DEGLI ATTI ED INFORMAZIONI

1. Al fine di consentire la piu' ampia partecipazione dei singoli e delle loro formazioni sociali all'azione amministrativa il comune pubblichera' un bollettino periodico sugli atti comunali di interesse collettivo.

2. Il comune assicura alle associazioni locali, comprese le associazioni sindacali ed imprenditoriali, anche confederali, l'informazione sugli atti e sulle attivita' del comune medesimo e degli enti e organismi da esso promossi o di cui fa parte, anche attraverso l'invio di apposite pubblicazioni.

#### ART. 37

#### ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I singoli cittadini e le loro formazioni sociali possono rivolgere al sindaco istanze, petizioni e proposte, da inoltrarsi presso l'ufficio diritti del cittadino.

2. Le istanze sono dirette, per fini di interesse generale, ad ottenere informazioni e spiegazioni in ordine alla attivita' dell'amministrazione.

3. Le petizioni sono dirette, per fini di interesse generale, a segnalare esigenze e problemi della comunita' .

4. Le proposte sono dirette, per fini di interesse generale, ad ottenere un provvedimento dall'amministrazione. La proposta di delibera deve essere redatta in capi od articoli ed accompagnata da una o piu' relazioni illustrative ed, ove occorra, da studi, progetti, documenti e quant'altro sia idoneo ad illustrarla.

5. Per istanze e petizioni il sindaco fornisce risposta scritta entro sessanta giorni, dandone comunicazione ai capigruppo consiliari. Ciascun capo-gruppo potra' farne oggetto di interpellanza da discutere nella successiva seduta consiliare.

6. Le proposte presentate da almeno 400 cittadini di cui all'art. 29 del presente statuto, sono inoltrate dal sindaco al consiglio comunale, che dovra' iscriverla all'ordine del giorno entro un mese dalla presentazione e farne oggetto di discussione e deliberazione di accoglimento o rigetto, in tutto o in parte, o di risposta, a seconda dei casi, entro e non oltre quattro mesi dalla presentazione.

## ART. 38 FORME DI CONSULTAZIONE

1. Il comune, allo scopo di realizzare la partecipazione popolare all'azione del comune, con regolamento approvato dai tre quinti dei consiglieri assegnati, prevede i seguenti organismi e strumenti di partecipazione:

- A) consulte;
- B) conferenze di settore;
- C) consigli comunali aperti;
- D) referendum consultivi;
- E) incontri con la popolazione promossi dal sindaco;
- F) realizzazione di ricerche e sondaggi presso i cittadini.

## ART. 39 CONSULTE

1. Il comune con apposito atto del consiglio comunale, approvato con maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione, e a maggioranza semplice in seconda, potra' istituire consulte di settore con particolare riguardo ai settori: economico, sociale, dei giovani e della terza eta'.

2. Le modalita' di costituzione e di finanziamento delle consulte sono rimandate al regolamento.

## ART. 40 CONFERENZE DI SETTORE

1. Il sindaco e l'assessore delegato al settore possono convocare una conferenza di settore per consultare la popolazione su specifiche questioni. La conferenza viene convocata mediante invio dell'ordine del giorno alle associazioni, di cui all'art. 24 del presente statuto, che svolgano la loro attivita' nel settore interessante la questione da trattare, nonche', con congrua motivazione, ai cittadini o gruppi non iscritti al registro di cui al successivo art. 25 .

2. Del parere reso, si redige apposito verbale. Tale parere entrera' a far parte integrante della motivazione di tutti gli atti dell'amministrazione sulla questione oggetto della conferenza.

## ART. 41 CONSIGLIO COMUNALE APERTO

1. In presenza di particolari ragioni sociali o politiche il sindaco, la conferenza dei capi gruppo, la giunta, un terzo dei consiglieri assegnati, un numero di cittadini elettori pari a 1000 , possono chiedere la convocazione del consiglio comunale aperto.

2. Il consiglio viene convocato dal sindaco tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, anche in sede diversa da quella municipale ove vi siano dimostrate ragioni di opportunita' e lo stato dei luoghi lo consenta.

3. Della convocazione del consiglio deve essere data la massima pubblicita', anche a mezzo di pubbliche affissioni, comunicati sugli organi di informazione ed inviti personali, secondo le modalita' stabilite dal sindaco di concerto con la conferenza dei capi- gruppo.

4. Il consiglio comunale aperto e' presieduto dal sindaco, che lo coordina e ne indirizza i lavori, consentendo al pubblico intervenuto di prendere la parola per brevi interventi pertinenti la questione trattata. Ulteriori modalita' di svolgimento del consiglio comunale aperto saranno dettate dal regolamento.

5. Del consiglio comunale aperto viene redatto apposito verbale dal quale si trarra' un ordine del giorno, che il consiglio comunale potra' poi recepire.

6. Nel corso della seduta non potranno trattarsi temi differenti da quello reso pubblico.

## ART. 42 REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di

collegamento tra la popolazione ed i suoi organi elettivi.

2. Il testo proposto alla consultazione deve indicare in modo chiaro, incontrovertibile ed intelligibile, il quesito sottoposto a referendum.

3. Il sindaco indice referendum quando questo sia proposto da almeno tre quinti dei consiglieri comunali assegnati al comune ovvero da 1499 cittadini di cui all'art. 29 del presente statuto, le cui firme saranno raccolte nei tre mesi seguenti il pronunciamento di ammissibilita' del quesito, presso il segretario comunale, accompagnata da una relazione illustrativa e da un numero di firme non inferiore a cinque cittadini, che si costituiscono in comitato promotore.

4. Il quesito referendario non puo' riguardare atti vincolati o eccedenti l'esclusiva competenza locale, nonche' le seguenti materie:

A) provvedimenti inerenti il compimento di atti dovuti per legge;

B) provvedimenti inerenti elezioni, nomine designazioni;

C) provvedimenti concernenti lo stato giuridico del personale ed organizzazione degli uffici;

D) provvedimenti inerenti assunzione di mutui ed emissione di prestiti;

E) imposte, tasse, rette, tariffe;

F) bilanci preventivi e consuntivi;

G) provvedimenti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose;

H) atti di cui alle lettere h, i, m dell'art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

5. Entro sessanta giorni dalla presentazione del quesito da parte del comitato promotore o da parte del consiglio comunale, si pronuncia sulla sua ammissibilita' un comitato di garanti costituito dal presidente del tribunale competente per il territorio o suo delegato, dal difensore civico, da un rappresentante dell'ordine degli avvocati nominato dal consiglio dell'ordine. Questo comitato nel caso in cui ravvisi che il quesito non e' chiaro, o avverta irregolarita' formali, ne richiede una nuova formulazione ai promotori. Lo stesso comitato provvedera' alla verifica della regolarita' delle firme che saranno state raccolte nei tre mesi seguenti il pronunciamento di ammissibilita' del quesito presso il segretario comunale.

6. Il consiglio puo' deliberare, che in relazione all'oggetto, il referendum si svolga solo in una porzione determinata del territorio comunale. In questo caso sara' richiesto in numero di sottoscrizioni di cittadini ridotto della meta'.

7. Il referendum indetto con decreto del sindaco entro due mesi dalla deliberazione del consiglio comunale e, ove entro detto termine siano previste altre consultazioni elettorali, non oltre i sei mesi successivi.

8. Il regolamento determina le modalita' per l'adeguata informazione dei cittadini sul contenuto del referendum, per la partecipazione dei partiti politici e delle associazioni alla campagna referendaria.

9. Successivamente alla presentazione delle firme raccolte, il consiglio comunale, la giunta municipale, il sindaco o gli altri organi competenti, ivi compresi i dirigenti, sospendono l'attivita' deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che con deliberazione approvata dai tre quinti dei consiglieri assegnati il consiglio non ne

riconosca l'urgenza.

10. Le procedure elettorali si uniformeranno a criteri di economicita' ed imparzialita' , anche attraverso una forte riduzione del numero dei seggi e la loro apertura per piu' giorni consecutivi.

11. Il consiglio comunale dovra' , entro sei mesi dalla proclamazione dei risultati, deliberare sulla materia oggetto del referendum, congruamente motivando in ordine ai suoi risultati.

12. Non potra' , comunque, svolgersi referendum nell'anno precedente il rinnovo del consiglio comunale.

13. In caso di richiesta di piu' referendum, questi si svolgeranno contemporaneamente.

### CAPO III IL DIFENSORE CIVICO

#### ART. 43 ISTITUZIONE ED ATTRIBUZIONI

1. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento dell'amministrazione e' istituito l'ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico e' organo individuale. L'incarico di difensore civico e' onorario.

3. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale e le aziende, societa' , enti da questa dipendenti o controllati, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente emanati. Il difensore civico puo' intervenire anche di propria iniziativa assicurando l'osservanza dello statuto e dei regolamenti segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

4. Il difensore civico puo' costituirsi parte civile nei casi previsti dall'art. 36 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 .

#### ART. 44 NOMINA E REQUISITI

1. Puo' essere designato difensore civico qualsiasi cittadino che dia garanzia di indipendenza, obiettivita' , competenza giuridico-amministrativa, iscritto nelle liste elettorali del comune di Crema o del circondario cremasco ad eccezione:

A) dei membri del parlamenti europeo e nazionale, dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonche' del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni staccate;

- B) dei candidati al consiglio comunale di Crema e al consiglio provinciale di Cremona nelle ultime elezioni;
- C) dei dipendenti del comune, delle istituzioni, aziende, societa' , enti, controllati dal comune o da esso finanziati;
- D) dei componenti gli organi direttivi o assembleari dei consorzi, ivi compresi quelli obbligatori e le ussl, delle aziende, istituzioni, societa' o enti controllati dal comune e da questi finanziati o convenzionati;
- E) di coloro che abbiano ricoperto la carica di sindaco o assessore del comune di Crema nei precedenti cinque anni.

## ART. 45 ELEZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il difensore civico eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale entro sei mesi dal suo insediamento con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e dei tre quinti nelle successive. La medesima maggioranza occorrente per la nomina e' necessaria anche per la revoca del difensore civico.

2. Il difensore civico e' scelto all'interno di una rosa di nomi alla cui formazione puo' concorrere qualunque cittadino o associazione.

3. Il difensore civico resta in carica cinque anni e, comunque, fino all'elezione del suo successore.

4. Il difensore civico, inoltre, cessa dalla carica in caso di:

- A) dimissioni;
- B) sopravvenuta incompatibilita' ;
- C) revoca; la revoca da parte del consiglio comunale avviene in caso di gravi impedimenti nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero in caso di violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti comunali.

## ART. 46 FACOLTA' E PREROGATIVE

1. Il difensore civico puo' :

A) chiedere l'esibizione di tutti gli atti o i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento ed interpellare direttamente i funzionari dirigenti e gli amministratori, che sono tenuti a rispondere. Al difensore civico non potra' essere opposto il segreto d'ufficio, al quale egli stesso tenuto nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;

B) invitare al riesame od alla modificazione degli atti, emanati quando riscontri vizi ed irregolarita' .

2. Il difensore civico:

A) segnala i propri interventi e l'inottemperanza alle proprie richieste, al sindaco e alle conferenze dei capigruppo;

B) presenta annualmente al consiglio comunale una relazione resa pubblica e disponibile sulle proprie attivita' ;

C) puo' chiedere, ove lo ritenga opportuno, di essere ascoltato dal consiglio comunale;

D) propone, ove lo ritenga opportuno, interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei diritti previsti dalle leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241, e, in generale, la tutela dei diritti dei cittadini.

3. L'intervento del difensore civico puo' essere richiesto, senza vincoli di forma, da cittadini singoli o associati.

#### ART. 47 SEDE, DOTAZIONE, INDENNITA'

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso il palazzo comunale.

2. Mezzi, personale ed eventuali indennita' saranno definiti da apposito regolamento.

### TITOLO VI ORGANI BUROCRATICI

#### CAPO I SEGRETARIO COMUNALE

#### ART. 48 FUNZIONI

1. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco, del quale attua le direttive, che sono da considerarsi vincolanti e sovrintende all'attivita' degli uffici, cura l'attuazione dei provvedimenti, responsabile dei procedimenti, roga, nell'interesse esclusivo del comune atti e contratti in base alle disposizioni di legge, partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio e sovrintende alla formazione dei verbali delle sedute.

2. Egli ha inoltre funzioni consultive e puo' coordinare, su mandato del sindaco o della giunta municipale, commissioni di studio o lavoro interne all'ente.

3. Il segretario assolve tutte le altre funzioni assegnategli espressamente dalla legge o dal regolamento secondo le modalita' dagli stessi previste.

## ART. 49 VICE-SEGRETARIO

1. E' istituita, nei modi e nelle forme previste dal regolamento, la figura del vice-segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente viene effettuato, inoltre, da parte del vicesegretario, nei casi in cui vi sia espresso incarico da parte del segretario comunale.

## CAPO II DIRIGENZA

### ART. 50 DIRIGENTI

1. I dirigenti sono responsabili del funzionamento e delle attivita' delle unita' amministrative che dirigono per garantire una gestione corretta ed efficiente. E' affidato alla responsabilita' del dirigente promuovere tutti gli atti deliberativi necessari al fine di conseguire gli obiettivi fissati e fornire le valutazioni tecniche in merito a qualsiasi attivita' propositiva inerente al settore amministrativo di sua competenza. E' compito del dirigente prospettare alla giunta lo stato dell'unita' amministrativa diretta in funzione dei compiti spettanti e degli obiettivi assegnati.

2. Oltre alle funzioni espressamente conferite ai dirigenti dalla legge e dal regolamento, gli stessi:

- A) possono intervenire, se richiesti, alle sedute della giunta e del consiglio o delle sue commissioni, con funzioni referenti e consultive;
- B) sono responsabili dei procedimenti nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 34;
- C) organizzano, nel rispetto della legge, del regolamento, dei programmi e degli indirizzi della giunta e del consiglio e delle direttive del segretario, il lavoro dei dipendenti ad essi sottoposti;
- D) presiedono le commissioni di gara e di concorso relativi al loro settore di amministrazione e partecipano, ove richiesto, in qualita' di commissari a quelle relative ad altri settori;
- E) hanno la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso;
- F) stipulano i contratti;
- G) possono adottare atti discrezionali su delega del sindaco.

3. I dirigenti adempiono alle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo nell'ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive impartite dagli organi elettivi.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, ai sensi delle leggi civili, penali ed amministrative, della correttezza dell'amministrazione e dell'efficienza della gestione in riferimento agli obiettivi dell'ente, nonché degli atti compiuti in violazione di diritti.

## ART. 51 INCARICHI DI DIRIGENZA

1. Con deliberazione della giunta municipale la copertura dei posti a qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può aver luogo con contratti a termine di diritto pubblico o di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il provvedimento di incarico dovrà essere congruamente motivato, anche in relazione alle norme in materia che potranno essere dettate dalla legge o dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego.

2. Sono considerati inderogabili, comunque, i requisiti prescritti per la qualifica da ricoprire ed esclusa qualsiasi probabilità di trasformare l'incarico in rapporto di ruolo a tempo indeterminato, salvo che ciò avvenga mediante concorso pubblico.

3. Per il coordinamento di aree di attività integrate a livello intersettoriale o per l'attuazione di progetti finalizzati al raggiungimento di particolari obiettivi, secondo modalità e termini stabiliti dalla legge o atti aventi forza di legge, la giunta municipale, valutati i programmi e la disponibilità del personale, con provvedimento motivato, può dare incarichi di direzione di aree funzionali per un periodo non superiore a tre anni e di norma non rinnovabile. In via eccezionale, può essere disposto il rinnovo, previa valutazione dell'efficienza ed efficacia raggiunta dal servizio e dei risultati raggiunti nell'incarico in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato. Detti incarichi non danno diritto, salva la retribuzione delle mansioni superiori svolte, ad alcuna modificazione del rapporto con l'ente ed inquadramento funzionale.

4. Gli incarichi di cui ai commi precedenti potranno essere interrotti con provvedimento motivato, quando i risultati della gestione siano insoddisfacenti.

5. È facoltà di ogni amministrazione confermare i dirigenti in servizio.

## ART. 52 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per periodi determinati e comunque non eccedenti i due anni, il sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, in relazione a particolari esigenze del comune allo scopo, di assicurarne l'efficienza e il buon andamento, potra' stipulare con professionisti esterni contratti di diritto pubblico o di diritto privato aventi per oggetto prestazioni ad alto contenuto di professionalita' . tale periodo puo' essere eccezionalmente rinnovabile per un solo biennio.

### CAPO III PERSONALE ED UFFICI

#### ART. 53 IL PERSONALE COMUNALE

1. Gli uffici e i servizi del comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione, secondo principi di professionalita' , responsabilita' e trasparenza.

2. Il comune disciplina mediante regolamento la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonche' le competenze dei dirigenti in conformita' ed a integrazione delle norme di legge e di quelle risultanti dalla contrattazione collettiva ai vari livelli. Nello stesso regolamento sono disciplinate, ad integrazione delle norme di legge e contrattazione collettiva, procedure per una piu' adeguata selezione del personale.

3. Per quanto espressamente non stabilito dallo statuto o dal regolamento del personale si rinvia alle norme dettate dalla legge e dagli accordi collettivi di lavoro per il settore degli enti locali.

#### ART. 54 INCOMPATIBILITA' E RESPONSABILITA'

1. Il rapporto di impiego comunale e' incompatibile con ogni altra prestazione lavorativa, dipendente o professionale, indipendente o alle dipendenze dello stato, ente pubblico o privato, salvo quanto specificatamente, disposto in contrario dalla legge o dai regolamenti.

2. La responsabilita' dei dipendenti, il procedimento disciplinare e le sanzioni saranno disciplinate dal regolamento, rinviando fin d'ora, per quanto non disposto dal regolamento o in attesa della sua adozione, alle norme di cui al testo unico degli impiegati civili dello Stato.

3. E' istituita, con efficacia immediata e salva ogni successiva normazione regolamentare dell'ente, una commissione di disciplina, composta dal sindaco, in quanto capo della amministrazione o da suo delegato, che la presiede, dal segretario e da un dipendente scelto dal personale all'inizio di ogni anno con le modalita' previste dal regolamento. In sede di prima applicazione, in attesa

dell'approvazione del regolamento, questi sarà il vicesegretario.

## ART. 55

### UFFICI

1. La struttura organizzativa del comune, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali ed in considerazione della disponibilità di personale, ove la situazione di fatto lo consenta, si uniforma ai seguenti principi:

- A) strutturazione in unità operative;
- B) svolgimento della funzione amministrativa per progetti;
- C) svolgimento della funzione e dei compiti secondo il metodo della programmazione;
- D) integrazioni funzionali ed organizzative dei settori, degli uffici e dei servizi;
- E) mobilità interna del personale;
- F) valutazione e monitoraggio permanente dell'efficacia ed imparzialità dell'azione sulla base di parametri obiettivi.

## TITOLO VII

### SERVIZI PUBBLICI LOCALI

#### CAPO I

### SERVIZI PUBBLICI LOCALI

## ART. 56

### ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

1. Il comune adotta per la gestione dei servizi le forme individuate negli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

2. Le proposte di nomina degli amministratori delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di cui al comma precedente, sono ispirate a criteri di preparazione professionale e di specifica esperienza maturata presso imprese pubbliche o private.

3. I servizi devono rispondere alle effettive esigenze dei cittadini, ai loro

bisogni e devono essere gestiti in forma imprenditoriale rispettando i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e verificabilita' dei risultati.

## ART. 57 GESTIONE DEL SERVIZI

1. L'attivita' diretta a conseguire, nell'interesse della comunita' , obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa, dal comune, ai sensi di legge.

2. Si intendono compresi tra i servizi di rilevanza sociale anche quelli culturali. A tal fine l'amministrazione comunale individuera' le istituzioni culturali civiche cui potra' essere riconosciuta autonomia gestione per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, secondo i criteri e le modalita' da stabilirsi con gli appositi regolamenti.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge e dallo statuto.

4. Il sindaco ha l'obbligo di riferire al consiglio comunale, annualmente, sull'andamento dei servizi consorziati dati in concessione o esercitati mediante societa' per azioni.

## CAPO II FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

### ART. 58 CONVENZIONI

1. Il comune di Crema per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni stipula convenzioni con altri comuni o con la provincia, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. La convenzione, approvata dal consiglio comunale, e' adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di piu' complesse forme di cooperazione.

3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi di garanzia.

### ART. 59

## IMPIEGO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA

1. Il comune riconosce l'alto valore sociale dell'obiezione di coscienza, la valorizza e garantisce l'impiego di giovani di leva in servizio civile quali obiettori, stipulando apposite convenzioni con il ministero della difesa, secondo le disposizioni di legge.

### ART. 60 CONSORZIO

1. Il consorzio e' istituito ove risulti opportuna, ai fini dell'efficienza, efficacia, trasparenza e verificabilita' dei servizi, la gestione associata con altri enti locali di uno o piu' servizi.

2. Al consorzio si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali in quanto compatibili.

3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione da parte del consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione. La convenzione oltre a prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali, deve contenere gli elementi e gli obblighi previsti dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

### ART. 61 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, su delibera della giunta o del consiglio, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma. Qualora l'accordo di programma fosse promosso da altre amministrazioni pubbliche, il sindaco deve acquisire il parere della giunta o del consiglio comunale in base alle rispettive competenze sulla materia oggetto dello accordo di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalita' perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:

A) determinare i tempi e le modalita' delle attivita' preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

B) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali piani finanziari, i costi, le

fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;  
C) assicurare il coordinamento di ogni connesso adempimento.

3. Per la realizzazione dei fini di cui ai commi precedenti il sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, che si ritiene raggiunto con il consenso espresso o il silenzio protratto fin oltre il termine stabilito, approvato con atto del sindaco.

5. Qualora l'atto sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata, a pena di decadenza, dal consiglio comunale entro trenta giorni.

6. La presente disciplina si applica a tutti gli accordi di programma relativi ad opere, interventi, programmi di intervento, di competenza e di interesse del comune.

## TITOLO VIII ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE E CONTROLLO DI GESTIONE

### CAPO I DEMANIO E PATRIMONIO

#### ART. 62 DEMANIO E PATRIMONIO

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il comune di Crema dispone di beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili e disponibili.

### CAPO II ORDINAMENTO FINANZIARIO

#### ART. 63 ORDINAMENTO FINANZIARIO

1. L'ordinamento finanziario comunale e' riservato alla legge dello Stato nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

#### ART. 64 FINANZA LOCALE COMUNALE

1. Il comune, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il comune e' dotato di potesta' impositiva autonoma riconosciuta dalla legge nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

3. La finanza del comune e' costituita da:

- A) imposte e tasse proprie;
- B) addizionali e compartecipazione ad imposte, erariali o regionali;
- C) tasse e diritti per servizi pubblici;
- D) trasferimenti erariali;
- E) trasferimenti regionali e provinciali;
- F) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- G) risorse per investimenti;
- H) altre entrate diverse;
- I) liberalita'.

4. Il comune puo' assolvere funzioni delegate o attribuite da Stato, regione e provincia solo se congruamente finanziate.

### CAPO III ORDINAMENTO CONTABILE

#### ART. 65 ORDINAMENTO CONTABILE

1. L'ordinamento contabile del comune e' riservato alla legge dello Stato.
2. La disciplina della contabilita' del comune e' regolata da apposito regolamento.
3. La disciplina relativa alla stipulazione dei contratti e' normata da apposito regolamento.

#### ART. 66 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. Il bilancio e la programmazione finanziaria sono regolati dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Il conto consuntivo deve essere accompagnato dall'inventario dei beni ed eventuali rendite.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto in tema di finanza e contabilita' si fa riferimento al Capo XIV della legge 8 giugno 1990 n. 142 .

### CAPO IV CONTROLLO DI GESTIONE

#### ART. 67 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il consiglio comunale elegge, ai sensi dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990 n. 142, il collegio dei revisori.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto al loro incarico.

3. Il regolamento di contabilità e dei bilanci potrà prevedere cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza degli stessi, nonché le modalità di revoca e decadenza, applicando in quanto compatibili le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni. Saranno comunque da considerarsi decaduti i revisori che siano risultati assenti, senza giustificato motivo, a tre riunioni del collegio in un anno solare.

4. Il regolamento di cui al precedente comma disciplina, inoltre, le modalità con le quali i revisori potranno accedere agli atti connessi alla sfera della loro competenza.

5. In conformità alle deliberazioni del regolamento il collegio svolgerà le seguenti funzioni:

A) collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo esprimendo secondo modalità fissate nel regolamento, pareri relativamente agli aspetti economici, patrimoniali e finanziari, su quegli argomenti di rilevante importanza definiti tali dal regolamento di contabilità ;

B) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;

C) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, esprimendo, se del caso, rilievi e proposte intesi a conseguire una migliore efficienza produttività ed economicità della gestione.

6. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempimento ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

7. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale appositamente convocato entro dieci giorni.

8. Nell'esercizio delle funzioni di verifica controllo e vigilanza i revisori potranno ricorrere allo strumento dell'indagine a campione. A tal fine i revisori avranno diritto di accesso ai documenti e ai risultati derivanti dai documenti elaborati dagli uffici dell'ente.

## ART. 68 CONTROLLO DI GESTIONE

1. È introdotto nell'organizzazione amministrativa del comune, previo adeguamento del sistema informativo, il controllo economico di gestione, da effettuarsi secondo le norme del regolamento di contabilità di cui all'articolo precedente, allo scopo di assicurare un maggior livello di efficienza dell'impiego

delle risorse e di erogare servizi e prestazioni piu' coerenti con le esigenze della comunita' di Crema, assicurando, nel contempo, l'equilibrio economico del bilancio comunale.

2. Il controllo si effettua mediante l'individuazione di centri di responsabilita', centri e classi di costo, dei relativi indicatori di risultato, effettuando la valutazione costi-benefici.

## TITOLO IX

### ART. 69

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto e' regolato dalla legge o dai regolamenti applicativi.

2. Lo statuto entra in vigore quindici giorni dopo la adozione dello stesso nelle forme di leggi e comunque dopo la deliberazione da parte del consiglio comunale sulle osservazioni presentate dai cittadini. Il comune assicura la piu' ampia diffusione del presente statuto.

3. Tutti i regolamenti di cui al presente statuto dovranno essere approvati entro un anno dall'adozione dello stesso. Eventuali proroghe potranno essere concesse dal consiglio comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. L'ufficio diritti del cittadino sara' istituito entro un anno dall'adozione del presente statuto salvo proroga per diversa disposizione di legge o del consiglio comunale.